

Edizione di martedì 14 novembre 2017

IVA

[Le modalità di rettifica in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta](#)

di Marco Peirolo

PENALE TRIBUTARIO

[I modelli ISO 9001 e i modelli 231 non sono equiparabili](#)

di Luigi Ferrajoli

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Rilevanza ACE alla maturazione per l'utile dei soggetti Irpef](#)

di Fabio Garrini

ADEMPIMENTI

[I chiarimenti del MEF in materia di antiriciclaggio](#)

di Angelo Ginex

IVA

[Split payment: ambito oggettivo post Manovra correttiva](#)

di Dottryna

FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.

IVA

Le modalità di rettifica in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta

di Marco Peirolo

La variazione dell'imponibile e dell'imposta si effettua, **se in aumento**, ai sensi dell'[**articolo 26, comma 1, del D.P.R. 633/1972**](#), emettendo una fattura integrativa; **se in diminuzione**, al ricorrere delle ipotesi contemplate dall'[**articolo 26, commi 2 e 3, del D.P.R. 633/1972**](#), con le modalità previste dall'[**articolo 26, commi 2, 5 e 8**](#), dello stesso decreto, ossia applicando, in via alternativa, la procedura delle **registrazioni incrociate** o la procedura delle **annotazioni in diminuzione**.

L'[**articolo 26, commi 2 e 5, del D.P.R. 633/1972**](#) prevede un sistema di **regolarizzazione** consistente nell'annotazione della variazione da parte del cedente/prestatore nel registro degli acquisti (di cui all'[**articolo 25 del D.P.R. 633/1972**](#)), con il conseguente obbligo di annotazione della variazione medesima da parte del cessionario/committente nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi (di cui agli [**articoli 23 o 24 del D.P.R. 633/1972**](#)).

Il citato secondo comma dell'[**articolo 26 del D.P.R. 633/1972**](#) consente al cedente/prestatore di portare in **detrazione**, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso decreto, l'imposta corrispondente alla variazione, annotandola nel registro degli acquisti, con la conseguenza che il recupero dell'imposta addebitata al cessionario/committente soggiace al **termine decadenziale** previsto dall'[**articolo 19, comma 1, ult. periodo, del D.P.R. 633/1972**](#).

In tal senso si è costantemente espressa l'Agenzia delle Entrate, secondo cui le note di variazione devono essere **emesse entro lo stesso termine** previsto dall'articolo 19 per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti, con decorrenza dal momento in cui si verifica l'evento ([**risoluzione 449/E/2008**](#); [**risoluzione 307/E/2008**](#); [**risoluzione 195/E/2008**](#); [**risoluzione 89/E/2002**](#)).

In relazione alla disciplina della detrazione vigente prima delle modifiche operate dal D.L. 50/2017, nel caso in cui il cedente/prestatore effettuava la variazione annotando la nota di credito nel registro degli acquisti non era chiaro se il termine ultimo entro il quale provvedere a tale adempimento fosse il **31 dicembre del secondo anno successivo** a quello in cui è sorto il diritto di detrazione, oppure il **termine di presentazione della dichiarazione** riferita a tale secondo anno.

Invero, la prima soluzione, sostenuta dall'Amministrazione finanziaria ([**C.M. 328/E/1997, §**](#)

3.5.1), destava qualche **perplessità**, non trovando un puntuale riscontro sul piano normativo. Oltre, infatti, al tenore letterale del primo comma dell'articolo 19, che faceva espresso riferimento alla *“dichiarazione relativa al secondo anno successivo (...)”*, l'**articolo 25, comma 1, del D.P.R. 633/1972**, nel testo in vigore prima della riformulazione operata dal D.L. 50/2017, disponeva che la registrazione andava fatta *“anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale (...)”*, con ciò ammettendo – come termine ultimo di registrazione – quello di scadenza della presentazione della dichiarazione IVA.

Con effetto dalle **fatture emesse dal 1° gennaio 2017**, la procedura di variazione in diminuzione deve avvenire nel rispetto delle nuove tempistiche previste dai nuovi **articoli 19 e 25 del D.P.R. 633/1972**, essendo previsto, da un lato, che il diritto alla detrazione *“sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”* (primo comma dell'articolo 19) e, dall'altro, che le fatture d'acquisto devono essere registrate *“anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”* (primo comma dell'articolo 25).

In alternativa alla descritta procedura delle registrazioni incrociate, l'**articolo 26, comma 8, del D.P.R. 633/1972**, al fine di **semplificare** il sistema di rettifica delle variazioni in diminuzione rivelatosi particolarmente complesso per talune categorie di soggetti passivi IVA, prevede che la variazione in diminuzione possa essere effettuata mediante **annotazioni in rettifica** del cedente/prestatore direttamente nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi e, dal cessionario/committente, nel registro degli acquisti.

Come precisato dall'Amministrazione finanziaria, le variazioni in diminuzione sugli stessi registri sui quali sono state annotate le operazioni che s'intendono rettificare devono essere effettuate mediante **apposite annotazioni in rettifica**, nel senso cioè che le rettifiche devono risultare distinte dalle operazioni originarie. In altre parole, l'importo della variazione e quelle dell'IVA devono risultare da apposita colonna del registro (C.M. 27/501706/1975, § 5).

Infine, particolare rilievo assume la disposizione contenuta nell'**articolo 26, comma 7, del D.P.R. 633/1972**, con la quale sono stabilite le modalità da osservare per la **correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni, ovvero nelle liquidazioni periodiche**.

Tale norma stabilisce che, ove si verifichino gli errori in questione, la correzione deve essere effettuata mediante annotazione sul registro delle fatture emesse, qualora si tratti di variazioni in aumento dell'imposta, ovvero sul registro degli acquisti, per le variazioni in diminuzione dell'imposta.

Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro dei corrispettivi, gli **errori materiali inerenti alla trascrizione dei dati indicati nelle fatture o nei registri** tenuti a norma di legge.

OneDay Master

LA DISCIPLINA IVA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PENALE TRIBUTARIO

I modelli ISO 9001 e i modelli 231 non sono equiparabili

di Luigi Ferrajoli

Secondo la Corte di Cassazione, l'adozione di **modelli aziendali ISO 9001** non è sufficiente per escludere la responsabilità amministrativa dell'ente in caso di contestazione di **reati** presupposto, poiché tali modelli non possono essere ritenuti equiparabili a quelli **specificamente previsti dal D.Lgs. 231/2001**.

Come noto, infatti, l'[**articolo 6 del D.Lgs. 231/2001**](#), che disciplina la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevede che nel caso in cui venga commesso un reato, a vantaggio dell'ente stesso, da una persona che riveste un ruolo apicale o che ne abbia, anche di fatto, la gestione e il controllo, l'ente non risponde se prova di avere adottato e attuato efficacemente, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati** della specie di quello verificatosi e che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente tali modelli di organizzazione e di gestione.

I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono quindi una causa di **esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente**; il loro ruolo è quindi fondamentale in caso di contestazione di un illecito.

La valutazione dell'idoneità del modello ad escludere la responsabilità dell'ente è affidata all'autorità giudiziaria che non dovrà considerare l'efficacia dei modelli organizzativi in via astratta, ma dovrà **valutare la situazione concreta in cui tale modello è stato adottato nonché la sua effettiva attuazione**.

In assenza di precise indicazioni da parte del legislatore, è spettato quindi alla giurisprudenza il compito di ricostruire le caratteristiche di un **modello organizzativo efficace**, spesso anche individuando, *a contrariis*, gli elementi che rendono non idoneo il modello.

Sul punto si è espressa recentemente la [**Corte di Cassazione con la sentenza n. 41768 del 13.09.2017**](#), relativa alla nota vicenda delle residenze assistite nella Regione Puglia, che vedeva coinvolti diversi soggetti imputati di **reati quali corruzione aggravata, abuso d'ufficio e peculato**; tali reati erano anche presupposto della responsabilità amministrativa delle società facenti riferimento agli imputati.

Tra i diversi profili di contestazione della sentenza di secondo grado da parte della difesa delle società vi era anche quello relativo all'asserita mancata indicazione delle ragioni per cui non era stata riconosciuta **l'esistenza di un modello organizzativo idoneo a prevenire la**

commissione dei reati.

La Suprema Corte ha rigettato il motivo di ricorso ritenendo corretta la valutazione dei giudici di appello sull'insussistenza, all'interno delle società coinvolte, del modello organizzativo e di gestione richiesto dal D.Lgs. 231/2001; **a tale categoria non potevano infatti ricondursi i modelli aziendali ISO UNI EN ISO 9001**, preesistenti alla commissione dei reati in contestazione.

La Corte di Cassazione ha, quindi, condiviso la conclusione della Corte di Appello secondo cui i modelli aziendali ISO UNI EN ISO 9001 non potevano essere ritenuti equivalenti ai modelli richiesti dal D.Lgs. 231/2001 perché **“non contenevano l'individuazione degli illeciti da prevenire unitamente alla specificazione del sistema sanzionatorio delle violazioni del modello e si riferivano eminentemente al controllo della qualità del lavoro nell'ottica del rispetto delle normative sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o degli interessi tutelati dai reati in materia ambientale”** ed inoltre che **“il modello cd. “Deloitte” non solo è stato adottato nel dicembre 2003, e, quindi, in ogni caso, in data successiva a quella di commissione dei reati presupposto, ma non conteneva, tra l'altro, né il codice di comportamento e le relative procedure, né il codice etico, né le procedure per la conoscenza dei modelli, né il sistema sanzionatorio”**.

Infine, nell'aderire alle conclusioni già raggiunte dal Tribunale, la Corte d'appello ne aveva espressamente riportato le affermazioni relative alla non condivisione delle osservazioni esposte nelle **relazioni del consulente tecnico della difesa degli enti**, che si era profuso nella descrizione dell'equivalenza dei modelli ISO 9001 ai modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Secondo quanto si ricava dalla sentenza, l'impossibilità di equiparare i modelli qualità e i modelli 231 deriva in conclusione dalla **diversa finalità delle due fattispecie** e nella mancata individuazione, nel primo, degli illeciti da prevenire: il modello qualità si riferisce infatti al controllo della qualità del lavoro ed è finalizzato al **rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro** o degli interessi tutelati dai **reati in materia ambientale**, mentre il secondo è finalizzato esclusivamente alla **prevenzione dei reati presupposto indicati nel D.Lgs. 231/2001**.

OneDay Master

**L'INEVITABILE INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO 231 E
I SISTEMI DI CERTIFICAZIONE AZIENDALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Rilevanza ACE alla maturazione per l'utile dei soggetti Irpef

di Fabio Garrini

La legge di Bilancio per il 2017 è intervenuta massicciamente sulla disciplina **ACE applicabile ai soggetti Irpef** esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria, introducendo una nuova modalità di determinazione del vantaggio spettante, molto meno conveniente e molto più articolata. Nel presente contributo andremo a focalizzare in particolare **la gestione dell'utile d'esercizio**.

Le due componenti

L'[**articolo 1, comma 550, lettera e\), L. 232/2016**](#), ha sostituito il [**comma 7, articolo 1, D.L. 201/2011**](#), stabilendo che **dal 2016** (più precisamente, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la cui decorrenza è prevista dal successivo [**comma 551**](#)) la base di calcolo dell'ACE dei soggetti Irpef in contabilità ordinaria esercenti attività d'impresa (imprenditori individuali, Snc e Sas) è determinata secondo **regole analoghe a quelle previste per le società di capitali**, regole fondate sull'individuazione della variazione incrementativa del capitale proprio.

Viene infatti sostituito il [**comma 7 dell'articolo 1 del D.L. 201/2011**](#), che ora recita: *“Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria”*.

L'[**articolo 1, comma 552, L. 232/2016**](#) ha però introdotto una **specifica regolamentazione** per tali imprese: *“Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.”*

È quindi previsto che per gli imprenditori Irpef in contabilità ordinaria rilevi, come incremento del capitale proprio, oltre agli effettivi incrementi netti operati dal 2016, anche una quota aggiuntiva data dall'incremento di capitale realizzato nel quinquennio 2011-2015.

Quindi, è possibile affermare che la base dei soggetti Irpef è composta di **due basi autonome**, che andranno sommate tra di loro.

Gli elementi costitutivi di tale somma vengono esplicitati dal [**comma 2 dell'articolo 8 del D.M. 3 agosto 2017**](#), secondo cui la variazione in aumento di capitale proprio effettuata negli

esercizi di applicazione del regime di contabilità ordinaria, è costituita dalla **somma algebrica**, se positiva, tra:

1. la differenza **positiva** tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
2. gli elementi **positivi** e **negativi** di cui all'articolo 5 rilevati negli esercizi in regime di contabilità ordinaria a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Come già segnalato in un [precedente intervento](#), trattandosi di due componenti da sommare tramite una somma algebrica, occorre concludere che **un eventuale decremento realizzato a partire dal 2016 può ridurre lo stock patrimoniale**, che quindi non è una concessione intoccabile ma è subordinata ai futuri accadimenti che incideranno sul patrimonio netto.

Così come va evidenziato che la **componente fissa rileva solo se positiva**, mentre se negativa essa va posta pari a zero e non inciderà nel calcolo.

L'utile d'esercizio

Aspetto particolare che riguarda i soggetti Irpef è il momento a parte dal quale rileva **l'utile conseguito**: infatti, mentre per i soggetti Ires esso rileva dalla data in cui l'assemblea ne delibera l'accantonamento a riserva, per i soggetti Irpef la **rilevanza è collocata al momento della maturazione**. Sul punto occorre infatti segnalare l'intervento del decreto attuativo 3 agosto 2017, dove il comma 3 dell'articolo 8 dispone: *“Gli incrementi di capitale proprio derivanti dall'accantonamento di utili rilevano nell'esercizio di maturazione dell'utile medesimo. [...]”*.

Quindi, come in passato, l'utile dell'esercizio non rileva quando viene deciso l'accantonamento, ma quando tale utile viene **prodotto**. Quindi, l'utile 2016 che i soci hanno deliberato nel 2017 di lasciare in società, per le società di capitali risulta incremento 2017, mentre per le ditte individuali e società di persone era elemento agevolabile già nel 2016.

Altro aspetto da valutare è come l'utile **impatti in relazione dalla quantificazione dello stock patrimoniale**. La norma non precisa se il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto 2010 debbano essere assunti al netto o al lordo dei relativi utili d'esercizio, ma di questo si occupa il secondo periodo del richiamato comma 4 dell'articolo 8 del decreto: *“Il patrimonio netto di cui alla lettera a) del comma 2 include l'utile d'esercizio.”*

Nella determinazione dello *stock patrimoniale*, per il calcolo della differenza 2011-2015, **tanto il patrimonio netto al 31.12.2010, quanto quello al 31.12.2015, vanno assunti al lordo dell'utile realizzato** in tali periodi d'imposta.

Di conseguenza, anche l'utile 2015 concorrerà alla formazione della base ACE, andando a formarne la componente fissa, ossia il primo addendo. Evidentemente non se ne dovrà tenere

in considerazione quando si dovrà computare il secondo addendo, quello riguardante gli incrementi realizzati dal 2016.

ESEMPIO

La Gamma Snc presenta i seguenti dati:

- patrimonio netto al 31.12.2010: 100 (di cui utile 10);
- patrimonio netto al 31.12.2015: 150 (di cui utile 5).

Componente patrimoniale della base ACE: $150 - 100 = 50$

Seminario di specializzazione

IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

I chiarimenti del MEF in materia di antiriciclaggio

di Angelo Ginex

In data 3 ottobre 2017 il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (MEF) ha reso disponibili nella sezione FAQ del proprio sito istituzionale una serie di **chiarimenti** aventi l'obiettivo di agevolare la corretta applicazione, da parte dei destinatari, delle **novità in tema di antiriciclaggio** introdotte dal **D.Lgs. 90/2017**, che è entrato in vigore il 04/10/2017.

Un primo gruppo di chiarimenti riguarda le modalità di adempimento dell'**obbligo di adeguata verifica della clientela**.

Per quanto concerne l'**adeguata verifica semplificata**, il MEF precisa che le misure semplificate previste dall'[**articolo 23, comma 1, D.Lgs. 231/2007**](#) non sono predeterminabili a priori, né univocamente valevoli per tutti i destinatari degli obblighi. In omaggio al **principio di approccio basato sul rischio**, spetta quindi ai soggetti obbligati tanto la valutazione in concreto del rischio quanto la modulazione dell'estensione delle verifiche, della valutazione e dei controlli della propria clientela, in misura proporzionata, in concreto, alla dimensione, alla complessità organizzativa e alla natura dell'attività.

Con riferimento al **titolare effettivo nelle società di persone**, il MEF chiarisce che non possono essere utilizzati i criteri di cui all'[**articolo 20 D.Lgs. 231/2007**](#), in quanto in tali fattispecie il cliente è una persona fisica rispetto alla quale potrebbe eventualmente porsi un **problema di interposizione fittizia**, la cui individuazione dovrebbe emergere dal corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente. Si rammenta poi che il **D.Lgs. 90/2017** prevede l'estensione delle misure di adeguata verifica anche all'**esecutore**, rispetto al quale i soggetti obbligati sono tenuti a riscontrare l'ampiezza del potere di rappresentanza.

Un secondo gruppo di chiarimenti riguarda invece il tema dei **limiti all'uso del denaro contante**.

Preliminarmente, si ricorda che *ex articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007* “è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro”.

Sul punto, il MEF chiarisce in primo luogo che il **divieto di trasferire denaro contante tra “soggetti diversi”**, ovvero tra entità giuridiche distinte (ad esempio, tra due società, tra il socio e la società di cui questi fa parte o tra società controllata e società controllante), è **finalizzato a garantire la tracciabilità delle operazioni** al di sopra di una certa soglia, a prescindere dalla

natura lecita o illecita delle stesse.

In secondo luogo, il Ministero precisa la portata dell'**avverbio “complessivamente”**, chiarendo che non è ravvisabile una violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, ovvero nell'ipotesi in cui una **pluralità di distinti pagamenti** sia connaturata all'operazione stessa ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti.

In queste ipotesi, l'Amministrazione può valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato a scopo elusivo.

Per quanto concerne poi i **pagamenti a titolo di caparra**, il MEF precisa che essi sono possibili sia in **denaro contante** per importi inferiori alla soglia, sia tramite una **pluralità di assegni bancari** muniti dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, della clausola di non trasferibilità.

In ultima analisi, il MEF fornisce chiarimenti in merito all'**obbligo di conservazione** sancito dall'[**articolo 31 D.Lgs. 231/2007**](#), il quale prevede che debbano essere conservati l'**originale**, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle **scritture e registrazioni** inerenti le operazioni.

In particolare, esso chiarisce che per l'**agente immobiliare** la semplice fotocopia dell'atto stipulato dal cliente deve essere idonea a garantire la **fedele corrispondenza** della copia all'originale e i documenti conservati devono rendere possibile quanto meno la ricostruzione univoca dei seguenti **elementi**:

1. la data di instaurazione del conferimento dell'incarico;
2. i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore;
3. le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
4. la data, l'importo e la causale dell'operazione e i mezzi di pagamento utilizzati.

Seminario di specializzazione

L'ANTIRICICLAGGIO E LE NOVITÀ DEL D.LGS. 90/2017

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Split payment: ambito oggettivo post Manovra correttiva

di Dottryna



Il meccanismo dello split payment mira a garantire, da un lato, l'Erario, dal rischio di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei fornitori della P.A. che addebitano in fattura l'imposta e, dall'altro, la P.A. stessa, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.

Al fine di approfondire gli aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Iva*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo individua l'ambito oggettivo del meccanismo alla luce delle modifiche introdotte dalla Manovra correttiva e dei chiarimenti della circolare AdE 27/E/2017.

Ai fini dell'**inquadramento** dello *split payment* sotto il **profilo oggettivo**, occorre tener presente alcuni **punti fondamentali**.

Il meccanismo **si applica**:

- alle **cessioni di beni** e alle **prestazioni di servizi** (compresi, pertanto, in via generale, gli appalti di lavori, in quanto prestazioni di servizi) effettuate, nel **territorio dello Stato**, nei confronti delle **A. e società assimilate**;
- solo alle operazioni documentate mediante **fattura** emessa dai fornitori, la quale indichi, tra l'altro, l'imposta addebitata all'ente pubblico;
- per gli acquisti effettuati dalle P.A. sia nell'ambito della **sfera non commerciale** che nell'**esercizio di attività d'impresa**.

La [**circolare AdE 27/E/2017**](#) ha precisato che in relazione alle operazioni riconducibili allo *split payment* non si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione dell'Iva secondo la **contabilità di cassa** di all'[**articolo 32-bis del D.L. 83/2012**](#). Ciò, in quanto, attesa la finalità antifrode si ritiene che l'applicazione della scissione dei pagamenti costituisca la **regola prioritaria**.

Lo *split payment*, invece, **non si applica(va)**:

- alle fattispecie nelle quali la P.A. **non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore**;
- agli acquisti per i quali l'ente è **“debitore d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”**;
- **prima delle modifiche recate dalla Manovra correttiva**, alle prestazioni di servizi rese alle P.A. i cui compensi siano assoggettati a **ritenute alla fonte**;
- alle operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della **ricevuta fiscale**, dello **scontrino fiscale** o della **fattura semplificata**;
- alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a **regimi c.d. speciali**;
- alle operazioni rese in favore dei **dipendenti** della P.A. o società;
- alle operazioni per le quali la P.A. o società acquirente **esportatore abituale** intende **avvalersi** della disciplina di cui all'[**articolo 8, comma 1, lettera c\), del D.P.R. 633/1972**](#).

Con particolare riferimento all'**ultimo punto**, il meccanismo della scissione dei pagamenti non è applicabile, quindi, nelle ipotesi in cui il **soggetto passivo acquirente** (quindi la P.A. o la società) intende avvalersi, sussistendone i requisiti, della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell'imposta, di cui all'[**articolo 8, comma 1, lettera c\), del D.P.R. 633/1972**](#).

In tali casi, per effetto della **lettera di intento** inviata dall'esportatore abituale, gli acquisti beneficiano del trattamento di **non imponibilità** e, pertanto, con riguardo ai medesimi acquisti **non è applicabile la disciplina della scissione dei pagamenti**.

Così facendo, gli esportatori abituali che già, in considerazione dell'attività posta in essere, si trovano in una posizione creditoria Iva, potranno utilizzare il cd. **plafond disponibile** e conseguentemente il fornitore dovrà emettere la **fattura in regime di non imponibilità** ai sensi dell'[**articolo 8, comma 1, lettera c\), del D.P.R. 633/1972**](#), senza l'annotazione **“scissione dei pagamenti”**.

OneDay Master

LA DISCIPLINA IVA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.




IL PUNTO DELLA SETTIMANA: quali fattori guidano l'inflazione?

- **Recentemente i prezzi delle materie prime si sono lasciati alle spalle le incertezze primaverili**
- **Qualche segnale di propagazione dell'aumento dei costi delle materie prime inizia a vedersi in Cina**

Nei mesi estivi i prezzi delle materie prime, in particolare metalli industriali, si sono lasciati alle spalle le incertezze primaverili, tornando a crescere sulla scia di una domanda vivace ed un rinnovato slancio del commercio internazionale. Nelle ultime settimane anche i corsi petroliferi hanno mostrato una tendenza al rialzo, riflettendo segnali persistenti di un riequilibrio del mercato, con un'ulteriore crescita della domanda e il rafforzamento delle aspettative dei mercati che l'accordo OPEC venga esteso oltre marzo 2018. Anche le tensioni geopolitiche a seguito del referendum di fine settembre sull'indipendenza della regione curda dell'Iraq e i timori per le sanzioni statunitensi all'Iran hanno contribuito al rialzo delle quotazioni del greggio. I prezzi si mantengono ben al di sopra dei livelli osservati prima dell'accordo OPEC di novembre 2016.

Tuttavia, l'inflazione a livello globale resta moderata: le modeste pressioni sui salari, nonostante il miglioramento dei mercati del lavoro, hanno contribuito a un'inflazione complessiva contenuta negli Stati Uniti e nell'Area Euro, pari rispettivamente all'1,6% (misurata sul PCE indice monitorato dalla Fed) e all'1,4% a ottobre. Anche in Giappone, l'inflazione è rimasta prossima allo zero mentre in UK sono aumentate per effetto del deprezzamento della sterlina. **Qualche segnale di propagazione dell'aumento dei costi delle materie prime inizia a vedersi in Cina**, dove a ottobre l'indice dei prezzi alla produzione è salito del 6,9% a/a, incorporando parte dell'aumento di prezzi dei metalli industriali e come conseguenza dell'intensificarsi del trasferimento dei costi a valle. Infatti, la Cina è uno dei maggiori consumatori e produttori di varie materie prime, rappresentando più del 50 per cento del consumo mondiale di rame, alluminio e minerali ferrosi, nonché una quota elevata del consumo energetico mondiale. **La propagazione all'interno della Cina per ora sembra essersi**

esteso anche ai prezzi alle esportazioni ma non ai prezzi al consumo: l'inflazione al consumo pur avendo accelerato in ottobre all'1.9% a/a dall'1.6% di settembre resta comunque ancora lontano dal target di Pechino del 3% per l'intero 2017. Le dimensioni, l'apertura commerciale e la posizione dominante della Cina quale paese consumatore di materie prime fanno sì che tale aumento dei prezzi alla produzione e all'esportazione sia determinante per le prospettive mondiali. A livello mondiale c'è stato un rapido rafforzamento dei legami commerciali con la Cina, che negli ultimi 15 anni ha più che raddoppiato la propria quota di commercio internazionale. **Tale aumento del livello di integrazione della Cina nel commercio internazionale ha aumentato la possibilità di effetti di propagazione.** Una stima statistica mostra che uno shock ai prezzi alla produzione cinesi impiega tra i 6 e gli 8 mesi a ripercuotersi sui prezzi alla produzione negli Stati Uniti ed ha comunque un'intensità inferiore di un equivalente shock derivante dai prezzi del petrolio. I legami diretti fra Cina e Area Euro sono più contenuti.



LA SETTIMANA TRASCORSA

Europa: consumi con segni opposti dai due lati della Manica

La commissione Europea ha rivisto al rialzo le proprie stime di crescita: per l'Area Euro nel suo complesso stima un'espansione del 2.2% nell'anno corrente, sensibilmente più alta dell'1.7% indicato a maggio giustificata da consumi privati robusti, una crescita globale più solida e un calo della disoccupazione. A questo si sommano indicazioni incoraggianti anche per gli investimenti e il *sentiment* economico, che sostengono l'evoluzione favorevole del ciclo. Le prospettive per il prossimo biennio rimangono di crescita robusta anche se in marginale rallentamento con una previsione di 2.1% per il 2018 e di 1.9% per il 2019, a fronte dell'1.8% e 1,9% indicati precedentemente. La Commissione ha inoltre ridotto le proprie previsioni sull'inflazione da 1.6% a 1.5% per l'anno in corso e a 1.4% per il 2018. **Positivo anche l'andamento delle vendite al dettaglio,** che recuperano e tornano a crescere a 0.7% m/m in settembre, beneficiando anche di una revisione al rialzo da -0.5% a -0.1% m/m. In Gran Bretagna è stato pubblicato recentemente un sondaggio che evidenzia come **il rallentamento dei redditi delle famiglie sia il freno principale alla spesa del consumatore.** Il *British Retail Consortium* ha dichiarato che il suo sondaggio di ottobre ha registrato una crescita totale ai minimi da maggio e al di sotto della media a 12 mesi. Su base totale, le vendite sono

aumentate di appena lo 0.2% in ottobre ben al di sotto della crescita del 2.4% nell'ottobre 2016. La debolezza della spesa al dettaglio potrebbe proseguire nel breve termine a seguito dell'incremento del tasso del BoE e della debolezza generale dei redditi delle famiglie, sebbene il Vice Governatore *Broadbent* del BoE abbia dichiarato la scorsa settimana che il peggio è passato.

Stati Uniti: poche indicazioni macro-economiche questa settimana

Negativa la lettura relativa ai sussidi settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti che, secondo quanto riportato dal Dipartimento del Lavoro, sono aumentate di 10,00 unità a quota 239000, inaspettatamente a un livello peggiore previsto da quello atteso dagli analisti per un aumento a 230,00 unità. **Le vendite all'ingrosso sono aumentate al di sopra delle attese**, registrando 1.3% m/m a settembre, mentre le scorte sono aumentati di 0.3% m/m in linea con stime precedenti. In questo modo il rapporto di scorte-spedizioni è sceso al livello più basso dal dicembre 2014 (1.27).

Asia: numerose indicazioni dall'economia cinese

La Cina annuncia l'eliminazione delle restrizioni agli investimenti stranieri sui mercati finanziari. Il Ministero del Commercio di Pechino ha comunicato la rimozione dei limiti alle quote di partecipazione dei gruppi stranieri alle società che operano nei settori azionario, fondiario e dei *future*. Il CPI ha accelerato a 1.9% a/a in settembre da 1.6% a/a, battendo le stime. Stabile la crescita dei prezzi alla produzione, rimasta a 6.9% su anno, mentre le previsioni prospettavano una decelerazione. Sempre in Cina il mese scorso le esportazioni cinesi sono cresciute a un ritmo più lento del previsto mentre le importazioni hanno visto un incremento superiore alle attese, segnalando che la domanda interna resta robusta. In particolare, l'export ha visto un +6.9% a/a, al di sotto delle attese per 7.1%, dopo il +8.1% di settembre; le importazioni hanno messo a segno un +17.2% a/a oltre le attese per 17.0% ma al disotto della lettura di settembre per 18.7%. **In Giappone, la fiducia tra le aziende manifatturiere giapponesi scende in novembre**, rimanendo comunque vicina al massimo decennale toccato il mese scorso, secondo il rapporto Reuters Tankan. L'indice relativo al manifatturiero si è portato a quota 27 dal picco di 31 di ottobre. Segna invece un lieve miglioramento l'indice relativo al comparto servizi – a 31 in novembre da 30 del mese precedente – trainato in particolare dalle aziende del segmento immobiliare. A settembre gli ordini di macchinari *core* sono scesi su mese al ritmo più intenso da due anni, registrando una flessione di 8.1%, a fronte di attese per un calo di 1.8% dopo il 3.4% di agosto. Una debolezza che le imprese si aspettano persista anche tra ottobre e dicembre.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >